



REPUBBLICA ITALIANA

226/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. **61833/PC** del registro di segreteria,
proposto da:

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis*, il *omissis*, rappresentato e difeso
dall'avv. Aldo Basile presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma Via
Carlo Conti Rossini, n. 26, giusta procura in calce all'atto di appello pec
aldobasile@ordineavvocatiroma.org

nei confronti di

- **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
(codice fiscale 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNIL0E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonellapatteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72LI6H50IO; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto - *appellato*;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), con sede in Viale di Trastevere, 76/A, Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato - *appellato non costituito*;

avverso

la sentenza n. 348/2024 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, depositata il 18 luglio 2024, non notificata;

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Donatella Scandurra, l'avv. Aldo Basile per l'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps; non costituito il MUR.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 348/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione, rigettava il ricorso proposto da *OMISSIS*, insegnante di ruolo di scuola secondaria, titolare di pensione di invalidità, ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, volto alla (ri)liquidazione della pensione di inabilità, già riconosciuta con il sistema misto sulla base di 29 anni di servizio, anziché sulla base di 35 anni, 5 mesi e 29 giorni, corrispondente al periodo mancante al raggiungimento dell'età prevista per il collocamento a riposo alla data di dispensa dal servizio.

Il Giudice di prima istanza riteneva che al ricorrente, dispensato dal servizio per infermità in data 22 febbraio 2021, all'età di 60 anni, 8 mesi e 3 giorni, perché inidoneo in modo assoluto e permanente dal servizio, non poteva essere attribuito il "bonus", correlato al requisito anagrafico previsto per il collocamento a riposo, che nella specie era di 67 anni, stante il limite del raggiungimento del sessantesimo anno di età previsto dall'art. 9, comma 3, del DM n. 187/1997.

La sentenza qui impugnata assumeva dunque che la pensione non poteva essere liquidata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dell'età per il collocamento a riposo.

Avverso la sentenza *Omissis* proponeva appello, deducendo "*Errore in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 12, della l. 335/1995, mancata disapplicazione art. 9, comma 3, del DM 187/1997 (illegittimi), ai sensi degli artt. 4 e 5, l. 2248 del 1865, all. E per contrarietà a norme di legge*", per non avere il Giudice di primo grado disapplicato l'art. 9,

comma 3, del d.m. 8 maggio 1997, n. 187, nella parte in cui ha fissato come limite massimo di età per il “bonus” previdenziale l’età pensionabile a 60 anni, anziché l’età pensionabile fissata di volta in volta dalla normativa vigente, che nel caso di specie all’epoca della dispensa dal servizio era pari a 67 anni.

Con un secondo motivo di gravame, il pensionato deduceva “*Errore in iudicando, omessa pronuncia sui motivi di ricorso, difetto assoluto di motivazione, motivazione erronea e/o apparente della sentenza appellata*”, in quanto la pronuncia si sarebbe limitata alla ricostruzione (erronea) del quadro normativo, senza pronunciarsi sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non procedere alla disapplicazione.

Con un terzo motivo di impugnativa, l’esponente lamentava “*Riproposizione della domanda di primo grado e del primo motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 12, della l. 335/1995, omesso riconoscimento degli anni necessari al raggiungimento dell’età minima per il collocamento a riposo, disapplicazione art. 9, comma 3, del DM 187/1997 (illegittimi), ai sensi degli artt. 4 e 5, l. 2248 del 1865, all. E per contrarietà a norme di legge*”, ribadendo che l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro andava, nel caso di specie, incrementata secondo il sistema contributivo del periodo mancante al compimento del 67^o anno di età, e non già quello di 60, con un *bonus* di anni 6 e mesi 5 e 29 giorni.

Con un quarto motivo di gravame il ricorrente contestava la condanna in primo grado alle spese.

Si costituiva l’Inps, contrastando le avverse tesi. L’Istituto previdenziale rappresentava che nel caso di specie era stato preso a riferimento il

raggiungimento del 60[^] anno di età, in linea con le previsioni di cui al D.M. n. 187/1997 (recane *"Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forma di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria"*) e in coerenza con la normativa primaria di riferimento.

All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata ai sensi dell'art. 93 c.g.c. la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La questione all'esame attiene all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità in godimento, attribuita con il sistema misto retributivo-contributivo, con i benefici di legge previsti dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

Con distinti motivi di gravame parte appellante - contestando le statuizioni della pronuncia di prime cure - sostiene che nel caso di specie, andava applicato il criterio dell'età massima per la permanenza in servizio per il personale docente della scuola fissata a 67 anni.

Com'è noto, la normativa di cui alla legge n. 335/1995, nel perseguire l'obiettivo della progressiva omogeneizzazione del sistema pensionistico pubblico con il privato, ha esteso al settore pubblico l'istituto della pensione di

inabilità, comportante a favore del dipendente cessato per infermità non dipendente dal servizio, il beneficio di un trattamento, con valenza "retributiva" commisurato all'importo che avrebbe conseguito ove avesse potuto rimanere in attività fino al raggiungimento del limite di età.

In attuazione di quanto sopra, è stato emanato il decreto ministeriale 8 maggio 1997 n. 187. In particolare, l'art. 9, comma 3, del richiamato decreto ha riconosciuto ai soggetti, che alla data del 31.12.1995 possedevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, una maggiorazione del montante contributivo individuale in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento del 60^o anno di età.

L'articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995, prevede, fra l'altro, che *"Per il calcolo delle pensioni di inabilità [...] le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [...]"*.

In materia di pensione di inabilità, riconosciuta ai dipendenti che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva

inferiore ai 18 anni, va dunque preso in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di inabilità, il raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

L'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro andava, nel caso di specie, incrementata secondo il sistema contributivo del periodo mancante al compimento del 67^o anno di età con un "bonus" di anni 6, mesi 7 e giorni 26.

Come stabilito dalla giurisprudenza, e ricordato anche da quella di appello *"la diversa modulazione dell'esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall'altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. "bonus" spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio"* (Sez. II, sent. n. 166/2019).

Va attribuita *"prevalenza al dato letterale, ritenendo l'espressione «età pensionabile», contenuta nell'art. 2, comma 12, della l. 335/1995, un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest'ultima soluzione appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno*

sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore" (Sez. I, sent. n. 209/2019; n. 457/2023).

Impregiudicati gli ulteriori limiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della pensione di inabilità, la pensione di invalidità dovrà essere calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Sulle somme dovute a titolo di arretrato, vanno riconosciuti con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, in applicazione dei limiti di cumulo previsti dalla legislazione.

Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l'atto di appello debba essere accolto con riforma della sentenza di primo grado anche per quanto riguarda la condanna in primo grado di *Omissis* al pagamento delle spese di lite a favore dell'Inps.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del MUR, accoglie nei termini di cui in motivazione l'appello iscritto al **n. 61833** del ruolo generale promosso da **OMISSIS** e, per l'effetto, riconosce a favore dell'appellante il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione del *bonus* previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, oltre interessi e rivalutazione.

Condanna l'appellato Inps al pagamento delle spese di lite liquidate per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte appellante.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/12/2025

II DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI